

Codice A1423B

D.D. 9 aprile 2026, n. 215

**Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Piemonte - Direzione Sanità e l'Asl Città di Torino per la collaborazione del Dott. Riccardo DE LUCA ai sensi della D.G.R. n. 21-6702 del 04/04/2023.**



**ATTO DD 215/A1400B/2026**

**DEL 09/04/2026**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1400B - SANITA'**

**OGGETTO:** Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Piemonte – Direzione Sanità e l'Asl Città di Torino per la collaborazione del Dott. Riccardo DE LUCA ai sensi della D.G.R. n. 21-6702 del 04/04/2023.

Vista la legge Regionale n. 16 del 29.07.2016 che ha previsto, all'art. 16, che la Regione, per finalità proprie del SSR possa avvalersi di personale dipendente dalle ASR, senza ulteriori oneri a carico del Bilancio Regionale e che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi Accordi-quadro tra la Regione e le Aziende Sanitarie Regionali.

Vista la D.G.R. n. 39-6099 del 07.12.2017 con la quale è stato approvato l'Accordo-quadro per la collaborazione istituzionale tra la Regione e le Aziende Sanitarie Regionali per finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 16/2016.

Vista la successiva Determinazione della Direzione Sanità n. 90 del 09.02.2018 con cui è stato approvato lo schema di convenzione – tipo per l'attivazione delle collaborazioni istituzionali tra la Regione Piemonte e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale.

Vista la D.G.R. n. 21-6702 del 04/04/2023 con cui è stato rinnovato, senza soluzione di continuità, in parziale sanatoria dall'1/1/2023 al 31/12/2028, l'Accordo-quadro per la collaborazione istituzionale, tra la Regione Piemonte e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale.

Considerato che tali collaborazioni istituzionali hanno lo scopo di contribuire ad elevare le reciproche competenze professionali e creare sinergie culturali, tecniche-scientifiche ed amministrative, con notevoli e positive ricadute nel conseguimento di obiettivi e nella realizzazione di progetti altamente qualificati anche in campo nazionale.

Ritenuto opportuno, ai sensi della sopra citata D.G.R. n. 21-6702 del 04/04/2023, stipulare con l'ASL Città di Torino apposita convenzione per la collaborazione del Dott. Riccardo De Luca, come specificato nella convenzione medesima.

Dato atto che con nota prot. n. 7111 del 16/03/2026, a firma del Direttore della Direzione Sanità, è

stato richiesto l'assenso per l'attivazione della collaborazione con il Dott. Riccardo DE LUCA.

Preso atto che con Deliberazione n. 486/02.01/2026 del 27 Marzo 2026 il Direttore della S.C. Legale a Affari Generali dell' ASL Città di Torino, D.ssa Simonetta PAGANO, ha approvato la stipula della convenzione che disciplina le modalità di prestazione della collaborazione con durata di mesi 12 con un impegno pari a 2 giorni a settimana.

Acquisita dall'interessato la disponibilità ad attivare la collaborazione suddetta.

Ritenuto di procedere, per quanto sopra espresso, alla stipula della Convenzione per la collaborazione del Dott. Riccardo DE LUCA.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8 – 8111 del 25 gennaio 2024.

#### IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. n. 23 del 28 luglio 2008;
- Art. 16 della L.R. n. 16 del 29.07.2016;
- DGR n. 39-6099 del 07/12/2017;
- DD n. 90 del 09.02.2018;
- D.G.R. n. 21-6702 del 04/04/2023;
- Deliberazione n. 1720/02.01/2025 del 10 Dicembre 2025;

#### *determina*

- di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Piemonte e l'Asl Città di Torino, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per la collaborazione, ai sensi della DGR n. 21-6702 del 04/04/2023, del Dott. Riccardo DE LUCA;
- di stabilire che la collaborazione, della durata di 12 mesi a far data dalla sottoscrizione della Convenzione, dovrà svolgersi con le modalità riportate nell'allegata Convenzione;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera d) del D.Lgs n. 33/2013.

IL DIRETTORE (A1400B - SANITA')  
Firmato digitalmente da Antonino Sottile

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. bozza\_convenzione\_de\_luca\_riccardo\_12\_mesi.pdf

Allegato 

---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

**REP. N.**

**CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA' DI TORINO PER LA COLLABORAZIONE DEL DOTT. DE LUCA RICCARDO, AI SENSI DELLA D.G.R. N. 21-6702 DEL 04/04/2023, NELL'AMBITO DELLA DIREZIONE SANITA'.**

**PREMESSO CHE:**

La Regione Piemonte e le Aziende sanitarie Regionali, seppure con compiti istituzionali diversi ma complementari, nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale concorrono alla realizzazione dei comuni obiettivi della promozione, mantenimento e recupero della salute della popolazione e, in tale ambito si collocano le forme di collaborazione tra la Regione e le Aziende nell'ambito delle tematiche relative allo studio all'approfondimento, alla ricerca ed all'organizzazione sanitaria, nonché alle attività ad esse collegate.

Queste collaborazioni hanno contribuito ad elevare le reciproche competenze professionali e creato un sinergismo culturale, tecnico, scientifico ed amministrativo, con notevoli e positive ricadute nel conseguimento di obiettivi e nella realizzazione di progetti altamente qualificati anche in campo nazionale;

È interesse comune proseguire i rapporti in atto ed ulteriormente sviluppare nuove forme di cooperazione, in relazione ai ruoli ed alle competenze professionali propri di ciascuna parte, per le attività di studio, approfondimento e ricerca su tematiche a carattere sanitario, attraverso l'utilizzazione di proprie risorse e la collaborazione su progetti ed iniziative comuni;

La Legge Regionale n. 16 del 29/07/2016, all'articolo 16 espressamente prevede che per finalità proprie del Servizio Sanitario, la Regione possa avvalersi di personale dipendente delle A.S.R., senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale (comma 1); che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi accordi quadro tra la Regione e le A.S.R. (comma 2); che, nell'espletamento della collaborazione, i dipendenti delle A.S.R. siano inseriti sotto il profilo organizzativo - funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale (comma 3).

Con D.G.R. n. 39-6099 del 07/12/2017, in virtù di tali premesse, è stato approvato l'Accordo-quadro per la definizione dei rapporti di collaborazione tra la Regione Piemonte e le Aziende sanitarie regionali per l'utilizzo, da parte della Regione, di idonee competenze professionali individuate nell'organico dell'Azienda cui affidare, mediante convenzioni attuative, specifici incarichi regionali;

Con D.G.R. n. 21-6702 del 04/04/2023, è stato rinnovato, senza soluzione di continuità, in parziale sanatoria dall'1/1/2023 al 31/12/2028, l'Accordo-quadro per la collaborazione istituzionale mirate a tali fini;

L'Azienda Sanitaria Locale Città di Torino con Deliberazione n. 486/02.01/2026 del 27/03/2026, ha approvato la stipulazione della presente convenzione;

la Regione Piemonte con determinazione del Direttore regionale n. .... del .....ha approvato la stipulazione della presente convenzione;

Sulla base di ciò

**TRA**

La Regione Piemonte (C.F. n. 80087670016), Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia Sanitaria, nella persona del Direttore regionale alla Sanità Dott. Antonino SOTTILE, domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede regionale di Torino, Piazza Piemonte n. 1.

## **E**

L' Azienda Sanitaria Locale Città di Torino (C.F.11632570013), nella persona del Direttore della S.C.Legale e Affari Generali, Dott.ssa Simonetta Pagano, e domiciliato per la carica ai fini della presente convenzione presso la sede dell'Azienda, in Via San Secondo 29 – 10128 Torino

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA L.R. N. 16/2016**

**1.** Le Amministrazioni stipulanti hanno specifico interesse alla realizzazione di attività di supporto nell'ambito delle materie di competenza del settore "Programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitari".

**2.** Per il proficuo perseguimento degli obiettivi progettuali di cui al punto 1, le Amministrazioni concordano di utilizzare presso la sede dell'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte – Direzione Sanità, il Dott. Riccardo DE LUCA, Direttore del Distretto Sud Ovest dell'ASL Città di Torino.

**3.** L'assegnazione temporanea del Dott. DE LUCA Riccardo ha durata pari a mesi 12 (dodici), a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione (eventuali prestazioni rese nelle more della stipula della presente convenzione, verranno regolamentate a norma del presente accordo), con un impegno pari a 2 giorni a settimana.

L'assegnazione prevede l'impiego del Dott. DE LUCA Riccardo, presso la Direzione Sanità dell'Assessorato alla Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria della Regione Piemonte.

**4.** Al fine dello svolgimento e della continuità dell'attività lavorativa, potranno essere utilizzate tecniche informatiche, audio e video conferenze.

**5.** Per il periodo di assegnazione temporanea il Dott. DE LUCA Riccardo è obbligato all'osservanza del codice di comportamento per i dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 16/04/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Regione Piemonte, approvato con D.G.R. n. 1 – 602 del 24/11/2014 e s.m.i.

**6.** Il Dott. DE LUCA Riccardo permarrà a tutti gli effetti dipendente dell'ASL Città di Torino. Gli orari delle presenze giornaliere saranno formalmente acquisiti con procedura informatica (badge fornito dalla Regione Piemonte) e trasmessi all'Azienda di provenienza del medesimo all'inizio del mese successivo a quello di riferimento. L'eventuale tempo di percorrenza dalla propria sede aziendale alla sede regionale è considerato orario di lavoro.

**7.** Nessun onere è posto a carico della Regione Piemonte.

**8.** La Regione Piemonte e l'Azienda provvedono, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della normativa vigente in materia di assicurazioni, rischi, infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

**9.** L'Azienda è competente rispetto agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro.

**10.** Il collaboratore rinuncia a far valere pretese derivanti dall'esecuzione della convenzione nei confronti della Regione e si impegna al rispetto delle regole vigenti nella struttura di lavoro.

**11.** Gli oneri derivanti da eventuali spese di missione/trasferta su disposizione della Regione sono posti a carico dell'Azienda di appartenenza, in considerazione del fatto che le attività svolte realizzano interessi comuni, affinché i rispettivi ambiti di azione (regionali o aziendali) risultino sempre più sinergici tra di loro. Parimenti, restano a carico dell'Azienda le eventuali spese per recarsi dalla sede abituale di lavoro alla sede regionale.

**12.** La Regione Piemonte abilita il collaboratore all'utilizzo eventuale di procedure informatiche necessarie per lo svolgimento della collaborazione.

**13.** Nell'espletamento della collaborazione il Dott. De LUCA Riccardo è inserito, sotto il profilo organizzativo-funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale; conseguentemente, in relazione alle attività assegnate dal Dirigente del Settore competente, svolge le proprie attribuzioni al pari dei dipendenti regionali.

**14.** La proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla Regione Piemonte, salva diversa pattuizione per specifiche iniziative dirette all'utilizzazione economica dei risultati medesimi e salvi i diritti morali del collaboratore qualora, eventualmente, svolga attività di studio e ricerca.

**15.** Al termine della collaborazione, il Dott. DE LUCA Riccardo è tenuto a restituire alla segreteria di Direzione, presso la quale ha prestato la propria attività lavorativa, il badge per la rilevazione della presenza, nonché ogni altro strumento, informatico e non, che gli sia stato assegnato per l'effettuazione della prestazione lavorativa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore regionale  
Direzione Sanità  
Dott. Antonino SOTTILE  
*(firmato in formato digitale)*

Il Direttore della S.C. Legale e Affari  
Generali dell'ASL Città di Torino  
D.ssa Simonetta PAGANO  
*(firmato in formato digitale)*